

	-----REPUBBLICA ITALIANA -----	
	COMUNE DI SENORBI'-----PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA	
	scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, Dlgs 18 aprile 2016, n. 50	
	<u>CONTRATTO D'APPALTO</u>	
	Per l'esecuzione dei:	
	LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI	
	AMBIENTI INTERNI AL PIANO PRIMO DELL’EDIFICIO “EX CASA DELLO	
	STUDENTE”.	
	CUP: C96H17000030004 – CIG: 90388929A3	
	L’anno duemilaventidue, il giorno 15 del mese di Luglio, tramite scambio di corrispondenza	
	PEC, si sottoscrive la seguente scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, Dlgs 18	
	aprile 2016, n. 50, con lo scambio della stessa tra le parti:	
	1. Ing. Gian Giuseppe Melis, nato a Cagliari (CA) il 03.03.1971, codice fiscale:	
	MLSGGS71C03B354C, Responsabile dell’Area Tecnica, in virtù del Decreto sindacale	
	n. 1/2020 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto	
	dell’interesse del Comune di Senorbì, Codice Fiscale 80008070924, di seguito nel	
	presente atto denominato semplicemente “Comune”;	
	2. Sig. Mulas Stefano nato a Torino il 16 luglio 1981, residente a Villanova Tulo (SU), in	
	via Sarcidano,17, C.F. MLSSFN81L16L219H il quale interviene al presente atto in	
	qualità di legale rappresentante dell’Impresa Steba srl con sede in Villanova Tulo	
	(SU) 09066, via Sarcidano,17, P.Iva 01539440915;	
	PREMESSO	
	– Che con accordo di programma in data 11.12.2019 tra Agenzia Sarda per le politiche	
	attive del lavoro (ASPAL) e il Comune di Senorbì, si sottoscrivevano le seguenti	
	attività per il completamento delle opere necessarie alla realizzazione del nuovo centro	
	1	

	per l'impiego di Senorbì:	
	– per l'ASPAL il trasferimento al Comune di Senorbì del cofinanziamento economico,	
	pari a € 110.000,00, per la realizzazione delle opere interne del piano terra	
	dell'immobile di proprietà comunale denominato “Ex casa dello studente” al fine di	
	adeguarlo a sede del C.P.I.;	
	– per il Comune di Senorbì interventi di adeguamento dell'immobile comunale	
	denominato “Ex casa dello studente” per destinarlo a Centro per l'Impiego pari ad €	
	50.000, con predisposizione della progettazione, degli atti di affidamento e di	
	esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici, di	
	tutte le opere edili e di finitura interne e delle pertinenze esterne necessarie al	
	completamento dell'immobile denominato “Ex casa dello studente”, comprensivi della	
	predisposizione degli impianti di climatizzazione, del ripristino delle facciate, della	
	sistemazione esterna e di accesso a norma L. 13/89, compresa la realizzazione degli	
	stalli disabili e di cortesia, già approvate con Deliberazione di Giunta del 29.11.2018 n.	
	115, al fine di renderlo idoneo e funzionale per la sua destinazione ad ufficio pubblico	
	e, nello specifico, a Centro per l'Impiego;	
	– con la Delibera n.19 del 26.02.202 si approvava l'accordo di programma e la	
	rimodulazione del Progetto di Fattibilità dei lavori di manutenzione straordinaria e	
	adeguamento degli ambienti interni al piano primo dell'edificio “ex casa dello studente”	
	per l'assegnazione dei locali all'ASPAL. per un importo di € 110.000,00;	
	– con la nota prot. n. 85642/2021 del 15.10.2021, l'ASPAL trasmetteva il nulla osta di	
	competenza comunicando che il progetto definitivo-esecutivo è conforme alle esigenze	
	tecniche e funzionale degli spazi in assegnazione;	
	– che con determinazione n. 134 del 30.11.2021 è stato approvato il Progetto definitivo-	
	esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli ambienti interni	
	2	

	al piano primo dell’edificio “ex casa dello studente” per l’assegnazione dei locali	
	all’ASPAL, a firma dell’Ing. Mauro Ledda, dell’importo complessivo di € 110.000,00;	
	– che con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n.146, del	
	21.12.2021, del Responsabile del Servizio Tecnico con la quale si procedeva ad indire	
	la procedura di affidamento diretto, mediante consultazione di un operatore economico	
	in possesso dei requisiti richiesti attraverso la piattaforma SardegnaCat, ai sensi	
	dell’art.1 , comma 2 della Legge 11 settembre 2020 n.120, sostituita con l’art.51 del	
	decreto –legge n.77 del 2021, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore	
	delle infrastrutture e dei servizi pubblici, per l’affidamento dei “lavori di manutenzione	
	straordinaria e adeguamento degli ambienti interni al piano primo dell’edificio “ex casa	
	dello studente”;	
	– che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.35, del 07.04.2022 i	
	suddetti lavori sono stati aggiudicati all’Impresa Steba srl con sede in Villanova Tulo	
	(SU) 09066, via Sarcidano,17, P.Iva 01539440915 , per un importo complessivo di	
	€82.531,63 di cui €. 79.038,63 per lavori al netto del ribasso offerto ed accettato pari a	
	0,5% e di €1.580,00 per gli oneri della sicurezza, €1.913,00 oneri per la sicurezza	
	COVID 19 (non assoggettati a ribasso), oltre 22% IVA nella misura di legge ;	
	– che con attestazione di avvenuta efficacia in data 07.07.2022 prot. n. 7721 del	
	Responsabile del Servizio Tecnico la succitata determinazione n.35, del 07.04.2022,	
	acquisiva efficacia a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria sul possesso in capo alla	
	succitata ditta aggiudicataria dei requisiti in ordine generale e tecnico-professionali;	
	– che è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato da INAIL:	
	• Protocollo INAIL_33624971 in data 23.06.2022 con scadenza il 21.10.2022, per la	
	società Steba srl , in atti;	
	– che non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell’articolo	
	3	

	83, comma 3 del D.lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00;	
	– che si può pertanto procedere alla stipula della presente scrittura privata relativa al contratto dei lavori di <u>“Manutenzione straordinaria e adeguamento degli ambienti interni al piano primo dell’edificio “Ex casa dello studente” per l’assegnazione dei locali all’ASPAL”</u> , ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, comma 8, e comma 10, lett. b), ultimi due periodi, del D.Lgs. n. 50/2016;	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	<u>Articolo 1. Oggetto del contratto</u>	
	Il Comune affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di “Manutenzione straordinaria e adeguamento degli ambienti interni al piano primo dell’edificio “ex casa dello studente” per l’assegnazione dei locali all’ASPAL” relativi al Progetto esecutivo approvato con determinazione LL.PP n. 134 del 30.11.2021, di cui all’accordo di programma sottoscritto in data 11.12.2019 tra Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) e il Comune di Senorbì.	
	<u>Articolo 2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto</u>	
	L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti:	
	Tav.01 Inquadramento generale - rilievo dello stato attuale prospetti e sezioni; Tav.02 Rilievo dello stato del degrado - documentazione fotografica; Tav.03 Prospetti e planimetria di cantiere - elaborazioni grafiche di progetto; Tav.04 Particolari costruttivi e impianto elettrico; All. A Capitolato Speciale d’Appalto; All. B Fascicolo dell’Opera; All.C Relazione Cronoprogramma, All.D Schema del contratto d’appalto; All.E Stima Incidenza	
	4	

	Manodopera; All.E Piano di Sicurezza e Coordinamento; All.F Piano di Manutenzione	
	dell’Opera; All.G Relazione generale e tecnica; allegato fotografico; All.H Computo	
	Metrico; All.I Elenco Prezzi; All.L Analisi dei Prezzi; All.M Quadro Economico; ed altri	
	atti del progetto che l’Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono	
	integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
	<u>Articolo 3. Ammontare del contratto</u>	
	L’importo contrattuale ammonta a nette Euro 82.924,73	
	(euroottantaduemilanovecentoventiquattro/73), di cui Euro 75.196,09	
	(eurosettantacinquemilacentonovantasei/09) per lavori e di Euro 7.728,64	
	(eurosettemilasettecentoventotto/64) per oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso), oltre	
	IVA nella misura di legge.	
	<u>Articolo 4. Revisione Prezzi</u>	
	Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs 50/2016, se il prezzo	
	di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni	
	in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal	
	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con	
	apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà	
	della percentuale eccedente il 10 per cento, alle condizioni e secondo quanto disciplinato	
	dall’art. 1.6–del capitolato speciale d’appalto;	
	<u>Articolo 5. Anticipazione e Pagamenti in acconto</u>	
	Qualora richiesta dall’appaltatore, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016,	
	potranno essere concesse anticipazioni per una quota pari al 20% dell’importo contrattuale,	
	o, su richiesta dell’appaltatore, per una quota pari al 30% dell’importo contrattuale ai sensi	
	dell’art. 207, comma 18, del D.L. 19.05.2020, n. 34 (Decreto Rilancio).	
	All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti ogni qualvolta l’ammontare dei lavori	
	5	

		eseguiti raggiunga un importo non inferiore al 20% dell'importo contrattuale. Per ulteriori	
		disposizioni in merito si rinvia a quanto previsto dall'art. 2.17 del capitolato speciale	
		d'appalto;	
		<u>Articolo 6. Pagamenti a saldo</u>	
		Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro	
		ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso	
		al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia	
		il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione	
		del certificato di cui all'art. 2.17 del capitolato speciale d'appalto.	
		Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si intendono richiamate le altre	
		disposizioni del capitolato speciale d'appalto.	
		<u>Articolo 7. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, ammontare delle penali</u>	
		I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono	
		essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.	
		Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali	
		e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.	
		Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni	
		giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate	
		nel programma temporale dei lavori verrà applicata una penale giornaliera tra lo 1 ‰ (uno	
		per mille) dell'importo contrattuale come disciplinato dagli art. 2.10 del capitolato speciale	
		d'appalto.	
		<u>Articolo 8. Regolare esecuzione e collaudo</u>	
		Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei	
		lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla	
		data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche	
		6	

	se l'atto formale non sia intervenuto entro i due mesi successivi. Qualora il certificato di	
	collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo è emesso entro tre mesi	
	dall'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	
	Durante l'esecuzione dei lavori è facoltà dell'Amministrazione effettuare operazioni di	
	collaudo o di verifica volta a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori	
	in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato	
	Speciale d'appalto o nel contratto.	
	Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la	
	difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima	
	che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.	
	<u>Articolo 9. Risoluzione del contratto</u>	
	Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, con le procedure di cui	
	all'art. 108 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nei casi indicati all'art. 38 del	
	capitolato speciale d'appalto.	
	In particolare la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile	
	al verificarsi delle seguenti fattispecie:	
	a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del codice;	
	b) cessione del contratto o subappalto non autorizzato dal Comune;	
	c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio	
	delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo	
	previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali	
	ed assistenziali;	
	d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle	
	prestazioni;	
	e) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di	
	7	

	Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la	
	piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n.	
	136/2010 e s.m.i.;	
	f) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il	
	contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con	
	modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della	
	stessa;	
	g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita	
	richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita	
	interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione	
	della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni	
	altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo	
	stesso venga a conoscenza;	
	h) irrogazione di penali per un importo non superiore al 10% dell'importo contrattuale, ai	
	sensi dell'Art 113bis, comma 4 D.Lgs 50/2016.	
	Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013	
	Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma	
	dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001, e del Codice di comportamento del Comune di	
	Senorbì, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 31.12.2013 e reperibile	
	sul sito istituzionale del Comune www.comune.senorbi.ca.it , l'Appaltatore e, per suo	
	tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la	
	risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato	
	codice, per quanto compatibile, codice che pur non venendo materialmente allegato al	
	presente contratto è consegnato in copia contestualmente alla sua sottoscrizione.	
	Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore,	
	8	

	sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro	
	subordinato o autonomi e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti, che	
	hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei	
	loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.	
	L'Appaltatore, attesta di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Protocollo di	
	Integrità del Comune di Senorbì, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80	
	del 27/10/2016e di averlo già sottoscritto con atto separato in sede di partecipazione alla	
	procedura di affidamento dei lavori <i>de quo</i> .	
	<u>Articolo 10. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva</u>	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo	
	richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva)	
	N.112828070 emessa in data 29.06.2022, rilasciata dalla Società GROUPAMA	
	assicurazioni., viale Cesare Pavese ,385, 00144 Roma, P.iva 00885741009, Agenzia di	
	Senorb, iscrizione n. 853, per l'importo di Euro 82.531,63	
	(euroottantaduecinquecentotrentuno/63). Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. n.	
	50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva	
	escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta	
	dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del	
	codice civile. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla	
	sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
	La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'approvazione del	
	certificato di collaudo o di regolare esecuzione.	
	La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto	
	e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni	
	stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle	
	9	

	risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale	
	maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del	
	contratto disposta in danno dell'appaltatore.	
	La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al	
	pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla	
	inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti	
	sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque	
	presenti in cantiere.	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della	
	cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la	
	reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.	
	<u>Articolo 11. Responsabilità verso terzi e assicurazione</u>	
	L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i	
	dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in	
	conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da	
	ogni responsabilità al riguardo. A tal fine in conformità all'art. 103, comma 7, del D.Lgs n.	
	50/2016, l'appaltatore ha presentato polizza n. 0979403836 emessa in data	
	29.06.2022 dalla compagnia assicurazioni, HDI, Piazza Guglielmo Marconi,25,	
	00144 Roma, P.iva 04349061004, Agenzia di Senorbì, iscrizione n. 0979 che preveda	
	anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei	
	lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un	
	importo garantito di euro 500.000,00, non inferiore a quanto prescritto dal comma 7	
	dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.	
	<u>Articolo 12. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza</u>	
	10	

	L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto	
	nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di	
	attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.	
	L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	
	contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica,	
	previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
	Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua	
	trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e	
	procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.	
	<u>Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia e obblighi di tracciabilità.</u>	
	Si dà atto che gli adempimenti in materia di antimafia sono stati svolti nel rispetto di quanto	
	previsto dall'art. 29 comma 2 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con modificazioni con la	
	legge 114/2014, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 11/bis, comma 1 del D.L.	
	78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015.	
	La Ditta appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.	
	3, comma 8, della L. n° 136 del 13.08.2010.	
	Le parti espressamente concordano che qualora le transazioni siano state eseguite senza	
	avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. il presente contratto deve intendersi	
	risolto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n° 136 del 13.08.2010.	
	Si dà atto che il codice identificativo di gara è il n. 90388929°3	
	A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in	
	conto o a saldo il signor:	
	- Sig. Mulas Stefano nato a Torino il 16 luglio 1981, residente a Villanova Tulo (SU), in via	
	Sarcidano,17, C.F. MLSSFN81L16L219H il quale interviene al presente atto in qualità di	
	legale rappresentante dell'Impresa Steba srl con sede in Villanova Tulo (SU) 09066, via	
	11	

	Sarcidano,17, P.Iva 01539440915.	
	Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i	
	pagamenti saranno effettuati mediante accredito sui seguenti conti correnti bancari dedicati	
	alle commesse pubbliche: BANCO DI SARDEGNA – Filiale di Villanova Tulo	
	Codice IBAN: IT73T0101587120000070671689, come da dichiarazione sostitutivo ex DPR	
	445/2000 acquisita al prot. n. 995 del 27.01.2021.	
	Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai	
	commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il	
	quale è sollevata da ogni responsabilità.	
	<u>Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere</u>	
	L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori dovrà depositare presso il Comune un proprio	
	piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative	
	responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano	
	complementare di dettaglio del piano di sicurezza. Il piano di sicurezza forma parte	
	integrante del presente contratto d'appalto.	
	L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di	
	esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino	
	le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.	
	Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale	
	costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.	
	<u>Articolo 15. Cessione del contratto e Subappalto</u>	
	Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
	Prevvia autorizzazione del Comune e nel rispetto della normativa vigente, i lavori che	
	l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella	
	misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 105 del Decreto	
	12	

	Legislativo 18 aprile 2016.	
	<u>Articolo 16. Controversie</u>	
	Ai sensi dell’art. 205 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 qualora, a seguito dell’iscrizione di	
	riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto	
	all’importo contrattuale in misura tra il 5 ed il 15 per cento di quest’ultimo, si applicano i	
	procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo	
	articolo.	
	Ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, anche al di fuori dei casi in cui è	
	previsto il ricorso all’accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti	
	dall’esecuzione del contratto possono essere sempre risolte mediante atto di transazione, in	
	forma scritta, nel rispetto del codice civile.	
	Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del	
	contendere.	
	Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto non risolte così come	
	precedentemente descritto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di	
	Cagliari con esclusione della competenza arbitrale. In merito al presente articolo si rinvia a	
	quanto disposto dall’art. 37 del capitolato speciale d’appalto.	
	<u>Articolo 17. Richiamo alle norme legislative e regolamentari</u>	
	Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si	
	intendono richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in	
	materia.	
	<u>Articolo 18. Spese di contratto e trattamento fiscale</u>	
	Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di	
	segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.	
	Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul	
	13	

	valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40	
	del D.P.R. 16 aprile 1986, n. 131.	
	L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.	
	<u>Articolo 19 – Informativa sul trattamento dei dati personali.</u>	
	Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196 del 30 giugno	
	2003, come aggiornato e modificato dal D.lgs n. 101 del 10/08/2018, il Comune di Senorbì,	
	quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o	
	comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa	
	l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali	
	dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto	
	d'appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e	
	conseguenti.	
	In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante	
	strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità	
	predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.	
	Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione e la rendicontazione	
	del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle	
	suddette attività.	
	Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati	
	per il trattamento dei dati personali.	
	I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:	
	-soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della	
	esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;	
	- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati dal rapporto	
	14	

	contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di	
	Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;	
	- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti	
	procedimentali;	
	- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le	
	modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;	
	legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;	
	ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,	
	comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.	
	In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli	
	sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto	
	dalla normativa vigente.	
	I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le	
	finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento	
	è correlato alla durata del contratto e della relativa contrattazione. La data di cessazione del	
	trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a	
	seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti	
	disposizioni in tema di documentazione amministrativa.	
	I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati	
	sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016.	
	Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale	
	vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Senorbì, nella	
	persona del Sindaco, la cui sede istituzionale è ubicata nella Giuseppe Lonis n. 34.	
	Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, l'interessato esprime pertanto, il proprio	
	15	

